

Addetto _____ Mansione: **Facchino Magazziniere e Facchino Magazziniere (uso carrello)**

DEFINIZIONI

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente la potenzialità di causare danni

- Elettrica
- termica
- fisica
- meccanica
- chimica / sostanze
- ambientale
- biologica / organizzativa
- ecc.

Rischio

Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore.

Pericolo  **Rischio**

La trasformazione di un pericolo in un rischio dipende dalla probabilità che l'evento incidentale si manifesti e che le sue conseguenze colpiscano la persona esposta a quel pericolo.

Rischio per la Sicurezza

Evento facilmente percettibile e di comune comprensione perché l'infortunio che consegue al rischio compare subito dopo l'esposizione al rischio ed è evidente a tutti.

Infortunio

Evento che determina danno alla persona e che si verifica per ragioni di lavoro, in un periodo breve di tempo.

Rischio per la salute

Evento difficilmente percettibile e di difficile comprensione perché la malattia professionale che consegue al rischio compare dopo anni di esposizione al rischio ed non è evidente a tutti.

Malattia Professionale

Evento che determina danno alla persona e che si verifica per ragioni di lavoro in un periodo diluito nel tempo.

Informazione ai lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 81/2008

Gamma Servizi S.C. – via Filippo Turati, 38 - 20121 Milano

Pag. - 2 -

NOME AZIENDA	
GAMMA SERVIZI S.C.	

SEDE LEGALE		
COMUNE	CAP	PROVINCIA
Via Filippo Turati, 38 Milano	20121	MI

RIFERIMENTI PER TUTTE LE UNITA' PRODUTTIVE			
COMUNE		CAP	PROVINCIA
Alessandria		15121	AL
TELEFONO	E-MAIL	Sedi distribuzione giornali	Sedi corriere espresso
0131 343217	alessandria@gamma-servizi.net	Via G. Scazzola, 81	Via U. Giordano, 20/22
0131 349947	personale@gamma-servizi.it	Sedi corriere espresso	Via U. Giordano, 20/22

P.I.

C.F.

D.M. 10 marzo 1998
In riferimento all'art. 2 comma 4, si stabilisce la classificazione del rischio di incendio di tutti i luoghi di lavoro come MEDIO

Decreto 15 luglio 2003 n. 388
In riferimento all'art. 1, comma 2 del Decreto 15 luglio 2003 n. 388 recante disposizioni sul Pronto Soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15 si identifica l'azienda, vista la tipologia di attività svolta, il numero di lavoratori occupati e gli indici infortunistici INAIL di inabilità permanente, come appartenente al gruppo B

FIGURA	NOMINATIVO
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Pier Paolo Pasino
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (sede corriere espresso)	Mauro Aceto
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (sede distribuzione giornali)	Zofia Zoladz Malgorzata
Medico Competente	Roberto Repetto

MANSIONI: ELENCO DEI RISCHI

MANSIONE	DESCRIZIONE
FACCHINO MAGAZZINIERE	Si occupa della resa, distribuzione e confezionamento delle riviste tramite appositi macchinari. Nel caso sia previsto l'utilizzo del carrello elevatore verrà consegnato all'operatore apposito opuscolo informativo.

Rischi per la salute

AGENTI	GRUPPO	SIGLA	UTILIZZAZIONE	ASPETTO	QUANTITA'	MISURA
Clima		CL	Ambiente esterno		
Microclima		MC	Ambiente interno		
Movimentazione manuale carichi		MMC	accettabile	
Polvere Ambientale		PA	Origini Diverse	Polvere		
Campi elettromagnetici		EMF	Origini Diverse	Onde elettromagnetiche		V/m μ T
Rumore		RU	Origini Diverse	Onde Sonore	< 80 Lex,8h	dB(A)
Vibrazioni meccaniche			Mano - Braccio	Onde di pressione	0.17	m/s ²
Stress da lavoro correlato		SLC	Ambiente lavorativo e mansione svolta		
Postura		PT	Ambiente lavorativo e mansione svolta		
Movimenti ripetuti AASS			Mano sinistra	4,03	OCRA
Movimenti ripetuti AASS			Mano destra	4,03	OCRA

Rischi per la sicurezza

MACCHINE	Dipendenti dalle macchine
Attrezzatura minuta	Ferite – tagli
Imbustatrice	Ustione - elettrocuzione - contusioni e traumi - ferite e tagli - abrasioni - avvolgimento
Legatrice elettrica	Elettrocuzione - contusioni e traumi - avvolgimenti - ferite e tagli - ustioni - abrasioni
Macchine per ufficio	Elettrocuzione - contusione e traumi
Pistola barcode	Elettrocuzione - contusioni e traumi
Scaffali	Contusioni e traumi - caduta prodotto stoccato
Transpallet manuale	Contusioni e schiacciamenti - caduta carichi - collisione con altri mezzi e/o strutture fisse - schiacciamento provocato dal materiale
Rulliera	Elettrocuzione - contusioni e traumi - intrappolamento - ferite e tagli - ustioni – abrasioni – schiacciamento
Videoterminali e stampanti	Elettrocuzione - contusioni e traumi

INFORTUNI	Non dipendenti dalle macchine
Caduta carichi dall'alto	Causata dallo stoccaggio di materiale in luoghi sopraelevati.
Contusioni e traumi	Causati da urti contro parti sporgenti e scaffali
Ferite da punta e/o taglio	Causate dal contatto con attrezzature taglienti.
Investimento	Causato dalla circolazione veicolare.
Scivolamento	Causato dal pavimento unto o bagnato.

MANSIONE: Facchino Magazziniere

Si informa che a seguito della valutazione del rischio rumore effettuata il 20.04.2009 la S.V. è risultata esposta ad un:

Lex,8h < 80 dB(A)

Ppeak ≤ 135 dB(C)

Pertanto la sua esposizione al rumore risulta nella seguente fascia:

Lex,8h < 80 dB(A)
Ppeak ≤ 135 dB(C)
referito a 20 μPa

In base a ciò il Lex,8h risulta inferiore ad 80 dB(A) (inferiore cioè ai valori inferiori di azione, secondo quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lettera c), del D.L.vo 81/2008); il lavoratore, salvo diverse prescrizioni mediche, non è obbligato a l'utilizzo di otoprotettori, in quanto il rischio rumore è da considerarsi minimo.

Esposizione al rischio rumore - D.L.vo 81/2008, Titolo VIII, Capo II

Per valutare l'esposizione al rischio rumore dei lavoratori occorre tener conto di due fattori, ovverosia il livello di rumore, misurato in decibel (dB) e il tempo di esposizione, misurato in ore(h).

Il decreto fissa per il rumore un limite di esposizione e dei valori di azione (valori che necessitano di provvedimenti da parte del datore di lavoro e dei lavoratori, come l'utilizzo di tappi o cuffie o la sorveglianza da parte del medico competente). I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

- a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
- b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
- c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

	Livello di esposizione giornaliera - LEX, 8h (3)	Pressione acustica di picco - Ppeak (4)
Valori limite di esposizione	87 dB(A)	200 Pa = 140 dB(C) riferito a 20 μPa
Valori superiori di azione	85 dB(A)	140 Pa = 137 dB(C) riferito a 20 μPa
Valori inferiori di azione	80 dB(A)	112 Pa = 135 dB(C) riferito a 20 μPa

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale (LEX,w) a condizione che:

- a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
- b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

Art. 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Art. 183. - Lavoratori particolarmente sensibili

1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

Art. 192 - Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
 - a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
 - b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
 - c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
 - d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
 - e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
 - 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
 - 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
 - f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
 - g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore beneficia dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
 - b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
 - c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
 - d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.

Art. 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
- a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
 - b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
 - c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Alcuni articoli del D.L.vo n. 81/2008

La normativa che attualmente regola il campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che ha sostituito l'ormai abrogato D.L.vo 626/94 è il D.L.vo 81/2008 in vigore dal 15 maggio 2008.

Si riportano di seguito alcuni articoli tratti dal Decreto 81/2008

Art. 3 – Campo di applicazione

comma 1

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Art. 2 - Definizioni

comma 1, lettera a)

«**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

comma 1, lettera e)

«**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

comma 1, lettera f)

«**responsabile del servizio di prevenzione e protezione – R.S.P.P.**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

comma 1, lettera g)

«**addetto al servizio di prevenzione e protezione – A.S.P.P.**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

comma 1, lettera h)

«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

comma 1, lettera i)

«**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – R.L.S.**»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Art. 18

comma 1, lettera b)

«**addetti alla gestione dell'emergenza**»: i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Art. 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 20 – Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 36 - Informazione ai lavoratori

comma 1

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

comma 2

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Art. 59 – Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

MANSIONE Facchino Magazziniere

Esposizione al rischio VIBRAZIONI - D.L.vo 81/2008, Titolo VIII, Capo III

L'art. 200 del D.L.vo 81/2008 da le seguenti definizioni:

- a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
- b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;
- c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms⁻²]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
- d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms⁻²]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

I livelli di vibrazioni utilizzano come metro di misura l'indice m/s² (metro/secondo al quadrato).

Quello che conta è l'esposizione media giornaliera.

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV)		
Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 2,5 m/s ²	Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 5 m/s ²	Periodi brevi di esposizione A(8) = 20 m/s ²
Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)		
Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 0,5 m/s ²	Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 1 m/s ²	Periodi brevi di esposizione A(8) = 1,5 m/s ²

- Il lavoratore che risulta esposto ad un A(8) inferiore al Livello d'azione giornaliero di esposizione è considerato soggetto al rischio vibrazioni solo in maniera modesta ed accettabile, salvo diverse prescrizioni mediche (cioè per HAV $0 > A(8) < 2,5 \text{ m/s}^2$ oppure per WBV $0 > A(8) < 0,5 \text{ m/s}^2$).
- Il lavoratore che risulta esposto ad un A(8) compreso tra il Livello d'azione giornaliero di esposizione e quello limite giornaliero di esposizione deve essere considerato soggetto al rischio vibrazioni (cioè per HAV: $2,5 > A(8) < 5 \text{ m/s}^2$ oppure per WBV: $0,5 > A(8) < 1 \text{ m/s}^2$).
- I valori limite giornalieri di esposizione non possono essere superati.

Si ricorda che **NON ESISTONO DPI anti-vibrazioni** in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare i livelli di esposizione al di sotto dei valori limite fissati dal Decreto. In molti casi la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dal Decreto.

In base a quanto sopra descritto, si informa infine che il lavoratore risulta, in seguito a quanto è emerso dalla Valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni meccaniche, esposto ad un valore, riferito alle 8 ore lavorative:

per mano-braccio (HAV) di 0.17 m/s²
cioè compreso nell'intervallo
per HAV $0 > A(8) < 2,5 \text{ m/s}^2$


Informazione ai lavoratori (ai sensi dell'art. 169 del D.L.vo 81/2008) La movimentazione manuale dei carichi

Per **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI** si intende quel complesso di operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischi di lesioni dorso-lombari.


1. PERICOLI

FASI DI LAVORO	PERICOLI	D.P.I.
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	<p>LESIONI DORSO-LOMBARI: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nervovascolari a livello dorso lombare</p> <p>CARICO TROPPO PESANTE</p> <p>COLLOCAZIONE DEL CARICO DIFFICOLTOSA per cui deve essere tenuto, maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco.</p> <p>CARICO SPIGOLOSO, TAGLIENTE O CHE PUO' PRODURRE LESIONI IN CASO DI MANIPOLAZIONE OD URTO</p> <p>CADUTA DEL CARICO</p> <p>CONTUSIONI, URTI CONTRO SPORGENZE</p> <p>SCHIACCIAMENTO DELLE MANI</p>	<p>SCARPE ANTINFORTUNISTICHE</p> <p>GUANTI</p>

errato



corretto



2. LIMITI

Una persona sola non deve spostare, alzare o sistemare pesi che possano, in base alle specifiche proprie caratteristiche fisiche, causarle danni; inoltre le lavoratrici in gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto non devono trasportare e sollevare pesi.

Per valutare l'insorgere di un rischio per la salute dei lavoratori è comunque necessario prendere in considerazione, oltre al peso del carico, anche i seguenti dati:

- le dimensioni, la forma e le caratteristiche;
- l'altezza di sollevamento, la distanza da percorrere, la possibilità o meno di ripartire il carico;
- le caratteristiche dell'ambiente di lavoro (quanto spazio si ha a disposizione, dove devo spostare i carichi, il percorso da fare, ...);
- il tipo di mansione svolta dal lavoratore (se è temporanea, oppure ripetitiva con pause più o meno previste, oppure se è un lavoro normale e continuo).

Sono state perciò elaborate delle tecniche per determinare il cosiddetto "Peso Limite Raccomandato". In particolare, per ogni azione di sollevamento si può fare uso del metodo proposto dal NIOSH nel 1993, purtroppo di non facile comprensione; per le azioni di trasporto in piano si può invece utilizzare un'altra tabella, che dà il massimo peso raccomandato in funzione del sesso, della distanza e frequenza di percorso, dell'altezza delle mani da terra.

Si ritiene generalmente che il rischio per la schiena delle persone adulte sia trascurabile se il peso del carico è inferiore ai 3 Kg.

3. ELEMENTI DI RIFERIMENTO

Caratteristiche del carico

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

Sforzo fisico richiesto.

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;

- è compiuto col corpo in posizione instabile.

Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

Esigenze connesse all'attività.

L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

4. FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento.


5. LESIONI INVALIDANTI PROVOCATI DA UNA ERRATA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

La movimentazione manuale di carichi può essere causa di una gran quantità di lesioni invalidanti.

- Schiacciamento degli arti , mani e piedi;
- Lesioni dorso e lombare;
- Cardiache;
- Vascolari;
- Arteriose.


6. CONSIGLI PER IL TRASPORTO E IL SOLLEVAMENTO DEI CARICHI.

Sollevamento dei carichi a mano




Esempi di posture difficili e soluzioni di sistemazione possibile


1. Posture da evitare



2. Agire sulle condizioni di stoccaggio



3. Sistemare il posto di lavoro



7. MODI CORRETTI PER SOLLEVARE I CARICHI

Per sollevare correttamente un carico pesante, senza incorrere in eccessivo sforzo fisico e subire eventuali lesioni, è necessario attenersi a quanto segue:

- **Accertatevi di essere in equilibrio stabile;**
- **Non ruotate il corpo;**
- **Chiedete l'aiuto di qualcuno, se necessario;**
- **Fate attenzione che il pavimento sia ben asciutto e che non rischiate di scivolare prima di sollevare qualsiasi peso;**
- Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza fra loro pari a 20-30 cm., per assicurare l'equilibrio del corpo;
- Afferrare completamente il carico con ambedue le mani e sollevarlo gradatamente dal pavimento alle ginocchia e da queste alla posizione di trasporto;
- Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, lo sforzo deve essere sopportato principalmente dai muscoli degli arti inferiori;
- Eseguire l'operazione di sollevamento tendendo le gambe e raddrizzando in seguito il corpo;
- Inoltre il sollevamento e il trasporto dei carichi deve sempre essere eseguito con la dovuta precauzione senza strappi e senza sottoporre mai la schiena al pericoloso incurvamento all'indietro che provoca la iperlordosi;
- Il sollevamento dei carichi richiede una coordinazione perfetta dei muscoli. Deve essere effettuato con il minimo sforzo fisico compatibile con la massima salvaguardia della incolumità fisica di chi effettua la manovra;
- Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo, col peso ripartito sulle due braccia;
- Sollevando con la schiena dritta (piegando le gambe e non la schiena), tenendo il peso vicino al corpo e distribuendolo simmetricamente si evita la deformazione dei dischi intervertebrali, sottoponendoli così ad uno sforzo minimo e regolare, senza rischi;
- Poiché le superfici grezze e le parti pungenti del materiale da trasportare possono facilmente produrre ferite alle mani, è necessario fare uso dei mezzi di protezione;
- Quando, per la rilevanza delle dimensioni il carico impedisce la visuale a chi trasporta, il carico stesso deve essere trasportato da due o più persone, o da un mezzo meccanico, ed una sola di queste persone deve dirigere le operazioni di trasporto;
- E' inoltre consigliabile evitare il sollevamento di pesi posti ad un'altezza inferiore a 40 cm. ricorrendo a carrelli o altri mezzi meccanici di sollevamento;
- Non solo i carichi pesanti, ma anche materiali leggeri possono risultare pericolosi per l'integrità della colonna vertebrale se vengono sollevati con il tronco inclinato in avanti.

8. USO DI ATTREZZI AUSILIARI

Per il trasporto o lo spostamento di carichi particolari o in posti particolari come le scale, è a volte necessario, altre consigliabile, fare uso di appositi strumenti ausiliari, occorre però informazione e formazione sull'uso di tali strumenti, che devono inoltre essere a norma di legge, ovvero in molti casi possedere la marcatura CE.

Uno dei mezzi ausiliari più diffusi sono le carriole; quando se ne fa uso, bisogna posizionare il carico in modo da evitare il ribaltamento; durante il trasporto si deve prestare la massima attenzione per evitare urti o scontri con persone o cose, evitando anche il percorrere assi di legno troppo strette e sottili.

Per il trasporto di gas compresso in bombole si devono usare gli appositi carrelli dotati di catenelle di staffaggio; il trasporto di materiale pericoloso o nocivo deve avvenire facendo uso degli adeguati DPI.

Nel caso in cui sia necessario spostare macchine o attrezzature di grandi dimensioni, esse devono essere spinte o trascinate appoggiandole su tappeti scorrevoli o rulli appositi, prestando la massima attenzione al percorso e alle persone. Quando occorre spostarsi su scale, si può far uso di diversi mezzi come i carrelli con cingoli, quelli a quattro ruote per mantenere il carico in piano, e quelli appositi per le scale a pioli.

Altri mezzi usati sono i carrelli a mano: essi non vanno caricati con un peso eccessivo oppure in modo che il carico sia instabile, per evitare che si rovesci durante il trasporto; è bene usare quelli regolabili in altezza; anche in tal caso bisogna prestare la massima attenzione per non urtare niente e nessuno.

Esistono anche numerosi attrezzi che aiutano il lavoratore nella presa di carichi con superfici lisce, o con spigoli particolarmente taglienti o con temperatura elevata: sono le ventose, le cinghie, le portantine a bretelle, le pinze magnetiche, ... Ovviamente bisogna usarli correttamente, tenendo conto di quanto detto prima.

Per evitare di arrampicarsi su banconi o scaffali o cataste di prodotti immagazzinati, si può far uso di appositi attrezzi "tirapacchi".

9. IMMAGAZZINAMENTO

Si riportano di seguito alcune norme di comportamento per le operazioni di immagazzinamento mano dei materiali molto importanti dal punto di vista infortunistico.

E' opportuno prendere tutte le precauzioni per evitare il verificarsi di infortuni alle persone e danni ai materiali.

- Il materiale deve essere disposto in modo tale da non intralciare il passaggio e da non presentare sporgenze pericolose;
- I piani degli scaffali non devono essere caricati oltre misura, specialmente se tali scaffali sono di altezza rilevante;
- Un cartello ben visibile deve indicare la portata massima di progetto dei solai e delle scaffalature in Kg. per metro quadrato di superficie;
- Scaffalature e armadi: vanno solidamente ancorati contro il ribaltamento che può avvenire anche per l'apertura dei cassetti contenenti oggetti pesanti; non devono presentare parti sporgenti tali da provocare lesioni; i montanti devono poggiare su basette di ripartizione del peso sul pavimento;
- E' vietato arrampicarsi sugli scaffali per prelevare o deporre materiali, ma è in tal caso obbligatorio fare uso delle scale. Tale divieto dovrà essere richiamato mediante apposito cartello;
- Nei luoghi di deposito deve essere indicata l'altezza massima ammissibile per le cataste, che deve essere in funzione del carico massimo sopportabile dal pavimento, della sicurezza antiribaltamento e dello spazio necessario in quota per la movimentazione del mezzo di sollevamento;
- Le cataste non si devono appoggiare o premere su pareti, invadere vie di transito o essere poste vicino a postazioni di lavoro; devono essere innalzate e disfatte da persone addestrate ed esperte; non si deve salire direttamente su di esse ma bisogna usare scale o carrelli attrezzati.

Gestione dell'emergenza

In riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del Decreto 15 luglio 2003 n. 388 recante disposizioni sul Pronto Soccorso aziendale, si è identificata l'azienda "**GAMMA SERVIZI S.C.**", vista la tipologia di attività svolta, il numero di lavoratori occupati e gli indici infortunistici INAIL di inabilità permanente, come **appartenente al gruppo A** in base alla classificazione di cui all'art. 1 del sopraindicato decreto, al fine di predisporre gli opportuni interventi di emergenza.

In riferimento alla gestione dell'emergenza, secondo quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 si è classificata l'azienda, per quanto riguarda la gestione dell'emergenza incendio, a **RISCHIO MEDIO**.

Si è provveduto a nominare e a formare gli addetti alla gestione dell'emergenza incendio e pronto soccorso, che sono a conoscenza delle procedure da adottare in caso di necessità; tali addetti sono indicati nell'organigramma di sicurezza

Tali addetti dovranno intervenire in caso di emergenza, seguendo le indicazioni riportate nel piano d'emergenza, elaborato in base al D.M. 10 Marzo 1998.

Tutti i lavoratori, in ogni caso, dovranno, in base alle proprie capacità, alle mansioni svolte ed al luogo ove si trovano, collaborare alla gestione delle situazioni di emergenza.

In particolare dovranno seguire quanto segue:

Per l'**emergenza** si intende una situazione di grave pericolo, le cui conseguenze potrebbero coinvolgere un reparto, un'area, l'intera area lavorativa, e/o anche l'abitato esterno.

Lo **stato di emergenza** si determina quando all'interno dell'insediamento si verifica un evento che può comportare:

- un serio pericolo per l'incolumità delle persone;
- danni alle cose;
- danni all'ambiente,

la cui eliminazione richiede l'adozione tempestiva di misure eccezionali, anche superiori a quelle che possono essere adottate in modo autonomo dal personale addetto.

Come intervenire in caso di INFORTUNIO o MALORE:

- convocare immediatamente sul luogo dell'infortunio/malore gli addetti al pronto soccorso;
- astenersi da qualsiasi intervento sull'infortunato fino all'arrivo degli incaricati;
- evitare affollamenti nei pressi dell'infortunato;

- collaborare con gli incaricati del pronto soccorso seguendone le istruzioni e fornendogli le attrezzature e i materiali richiesti;
- gli addetti al pronto soccorso, valutata la gravità dell'evento, avvertiranno il centralino per richiedere l'intervento di una eventuale ambulanza o altro.

Norme generali di comportamento:

- impedire l'accesso alla zona coinvolta nell'incendio a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza;
- chiudere porte e finestre dei locali colpiti dall'incendio, per evitare che il fuoco si propaghi a causa di possibili correnti d'aria;
- in caso di fumo intenso, tale da rendere difficoltosa la respirazione, assumere una posizione china e proteggere le vie respiratorie ed i capelli con panni, possibilmente bagnati;
- spogliarsi di eventuali indumenti di tessuto acrilico e simili;
- se una persona ha gli abiti incendiati, farla stendere a terra, evitando così che il fuoco raggiunga la testa, ed avvolgerla con un tessuto che possa svolgere la funzione di soffocare le fiamme;
- se le vie di fuga sono praticabili, abbandonare rapidamente i locali chiudendo bene le porte alle proprie spalle e seguendo le istruzioni riportate al successivo paragrafo, per l'evacuazione;
- se il fumo o le fiamme rendono impraticabile le vie di fuga, rientrare nel luogo di lavoro; chiudere bene la porta alle proprie spalle e, se possibile, renderla stagna con panni umidi o con nastro adesivo; quindi affacciarsi alla finestra e manifestare la propria presenza;

L'evacuazione:

- agire con calma, evitando di farsi prendere dal panico;
- se non si è in grado di muoversi autonomamente, segnalare la propria presenza e attendere con calma l'arrivo dei soccorsi;
- evitare di correre, spingersi, urlare, ma seguire attentamente e scrupolosamente le istruzioni impartite dagli addetti all'evacuazione;
- abbandonare rapidamente i locali, seguendo le vie di fuga indicate;
- astenersi dal percorrere le via di fuga in senso contrario al normale flusso di evacuazione;
- astenersi dal portare con sé ombrelli e/o oggetti ingombranti;
- portarsi con ordine all'esterno dello stabile attraverso le apposite uscite;
- una volta usciti dai locali, raggiungere il punto di raccolta.

Al termine dell'incendio:

- la ripresa della normale attività lavorativa potrà essere autorizzata esclusivamente dal Responsabile;
- verificare, prima di utilizzare mezzi ed attrezzature, gli eventuali danni provocati ad impianti elettrici, mezzi ed attrezzature segnalando eventuali anomalie ai responsabili.

Come intervenire in caso di GUASTO ELETTRICO:

Se le lampade di emergenza si sono regolarmente accese:

- i lavoratori dovranno rimanere nella posizione in cui si trovano ed attendere qualche minuto, poi dovranno evacuare ordinatamente;
- in caso di pericolo grave ed immediato tutti i lavoratori dovranno uscire e portarsi al punto di raccolta;
- avvenuta l'evacuazione il capo squadra farà l'appello delle persone presenti nel punto di raccolta, segnalando tempestivamente agli addetti preposti alla gestione dell'emergenza eventuali assenze e relativa ubicazione del loro posto di lavoro.

Se le lampade di emergenza sono spente:

- i lavoratori dovranno rimanere nella posizione in cui si trovano ed attendere;
- gli addetti alla gestione dell'emergenza provvederanno fare evacuare ordinatamente il personale convogliandolo al punto di raccolta;
- avvenuta l'evacuazione il Capo squadra farà l'appello delle persone presenti nel punto di raccolta, segnalando tempestivamente agli addetti preposti alla gestione dell'emergenza eventuali assenze e relativa ubicazione del loro posto di lavoro;

L'evacuazione:

- agire con calma, evitando di farsi prendere dal panico;
- se non si è in grado di muoversi autonomamente, segnalare la propria presenza e attendere con calma l'arrivo dei soccorsi;
- evitare di correre, spingersi, urlare, ma seguire attentamente e scrupolosamente le istruzioni impartite dagli addetti all'evacuazione;
- abbandonare rapidamente i locali, seguendo le vie di fuga indicate;
- astenersi dal percorrere la via di fuga in senso contrario al normale flusso di evacuazione;
- astenersi dal portare con sé ombrelli e/o oggetti ingombranti;
- portarsi con ordine all'esterno dello stabile attraverso le apposite uscite;
- una volta usciti dai locali, raggiungere il punto di raccolta.

Come intervenire in caso di FUGA DI GAS:

- spegnere le fiamme libere e le sigarette;
- aprire immediatamente tutte le porte e le finestre dei locali in cui vi trovate;
- non effettuare nessuna operazione elettrica;
- avvertire immediatamente gli addetti all'antincendio, evacuazione e pronto soccorso;

- nel frattempo si provvederà ad evacuare ordinatamente seguendo le vie di fuga segnalate, raggiungendo il punto di raccolta. Avvenuta l'evacuazione il Capo squadra farà l'appello delle persone presenti nel punto di raccolta, segnalando tempestivamente agli addetti preposti alla gestione dell'emergenza eventuali assenze e relativa ubicazione del loro posto di lavoro;

L'evacuazione:

- agire con calma, evitando di farsi prendere dal panico;
- se non si è in grado di muoversi autonomamente, segnalare la propria presenza e attendere con calma l'arrivo dei soccorsi;
- evitare di correre, spingersi, urlare, ma seguire attentamente e scrupolosamente le istruzioni impartite dagli addetti all'evacuazione;
- abbandonare rapidamente i locali, seguendo le vie di fuga indicate;
- astenersi dal percorrere le via di fuga in senso contrario al normale flusso di evacuazione;
- astenersi dal portare con sé ombrelli e/o oggetti ingombranti;
- portarsi con ordine all'esterno dello stabile attraverso le apposite uscite;
- una volta usciti dai locali, raggiungere il punto di raccolta.
- la ripresa della normale attività lavorativa potrà essere autorizzata esclusivamente dal Responsabile;

Al termine della fuga di gas:

- lasciare ventilare il locale fino a che non si percepisca più odore del gas;
- la ripresa della normale attività lavorativa potrà essere autorizzata esclusivamente dal Responsabile;

Come intervenire in caso di ALLAGAMENTO:

- interrompere immediatamente l'erogazione dell'acqua;
- avvertire immediatamente i Responsabili;
- verificare se vi sono cause accertabili della perdita di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni);
- se non si verificano le condizioni per una evacuazione, si provvederà a far cessare la causa di rischio e ad asciugare e pulire la pavimentazione;
- se ciò si rendesse necessario in funzione della situazione contingente, si provvederà ad evacuare ordinatamente seguendo le vie di fuga;
- in caso di pericolo grave ed immediato tutti i lavoratori dovranno uscire immediatamente dai locali e portarsi al punto di raccolta;
- avvenuta l'evacuazione il Capo squadra farà l'appello delle persone presenti nel punto di raccolta, segnalando tempestivamente agli addetti preposti alla gestione dell'emergenza eventuali assenze e relativa ubicazione del loro posto di lavoro;

L'evacuazione:

- agire con calma, evitando di farsi prendere dal panico;
- se non si è in grado di muoversi autonomamente, segnalare la propria presenza e attendere con calma l'arrivo dei soccorsi;
- evitare di correre, spingersi, urlare, ma seguire attentamente e scrupolosamente le istruzioni impartite dagli addetti all'evacuazione;
- abbandonare rapidamente i locali, seguendo le vie di fuga indicate;
- astenersi dal percorrere la via di fuga in senso contrario al normale flusso di evacuazione;
- astenersi dal portare con sé ombrelli e/o oggetti ingombranti;
- portarsi con ordine all'esterno dello stabile attraverso le apposite uscite;
- la ripresa della normale attività lavorativa potrà essere autorizzata esclusivamente dal Responsabile.

Al termine della perdita di acqua:

- drenare l'acqua dal pavimento, assorbire con segatura e stracci;
- la ripresa della normale attività lavorativa potrà essere autorizzata esclusivamente dal Responsabile;
- verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso;
- prima di utilizzare apparecchiature verificare che l'acqua non abbia raggiunto quadri, parti elettriche, scatole di derivazione, ecc.; se questo è avvenuto non azionare alcun interruttore, avvisare immediatamente il Responsabile.

Come intervenire in caso di ALLUVIONE:

- evitare di uscire all'esterno dei locali di lavoro e di utilizzare automezzi, se gli spazi esterni sono già invasi da acque tumultuose;
- i lavoratori seguiranno le istruzioni loro impartite dai responsabili;
- sospendere le attività lavorative ponendo in sicurezza le attrezzature;
- predisporre l'immediata evacuazione dei locali interrati e seminterrati;
- ove possibile, i responsabili dovranno allontanare ordinatamente il personale spostandoli dai piani bassi ai piani superiori;
- i responsabili dovranno avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco e richiedere l'intervento di ambulanze;
- verificare che all'interno dei locali situati ai piani bassi non siano rimaste bloccate persone, in caso contrario avvertire immediatamente gli addetti al soccorso;
- seguire le istruzioni impartite dagli addetti al soccorso;

Al termine dell'alluvione:

- drenare l'acqua dal pavimento, assorbire con segatura e stracci;

- la ripresa della normale attività lavorativa potrà essere autorizzata esclusivamente dal Responsabile;
- verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso;
- segnalare al Capo squadra eventuali anomalie riscontrate: es. lesioni strutturali, fughe di gas, sversamenti, danni visibili alle macchine, apparecchi, ecc.
- prima di utilizzare apparecchiature elettriche verificare che l'acqua non abbia raggiunto quadri, parti elettriche, scatole di derivazione, ecc.; se questo è avvenuto non azionare alcun interruttore, avvisare immediatamente il Responsabile.

Come intervenire in caso di SEGNALAZIONE DI ORDIGNO:

- ove si riceva una segnalazione telefonica o si riscontri la presenza di contenitori sospetti, avvertire immediatamente il Capo squadra. Quest'ultimo avviserà immediatamente quanto segnalato alla ditta;
- evacuare ordinatamente seguendo le vie di fuga;
- in caso di pericolo grave ed immediato tutti i lavoratori dovranno uscire immediatamente dai locali e portarsi al punto di raccolta;
- avvenuta l'evacuazione si farà l'appello delle persone presenti nel punto di raccolta, verificare che all'interno del locale non siano rimaste bloccate persone;
- si presidierà l'ingresso impedendo l'accesso ai locali a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza;
- non effettuare ricerche per individuare l'ordigno;
- la ripresa della normale attività lavorativa potrà essere autorizzata esclusivamente dal Responsabile.

Come intervenire in caso di TERREMOTO:

- evitare di precipitarsi disordinatamente all'esterno dei locali di lavoro;
- sospendere le attività lavorative ponendo in sicurezza le attrezzature;
- in caso di pericolo grave ed immediato tutti i lavoratori dovranno uscire immediatamente dai locali e portarsi al punto di raccolta;
- avvenuta l'evacuazione si farà l'appello delle persone presenti nel punto di raccolta;
- si impedirà l'ingresso ai locali a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza;
- verificare che all'interno del locale non siano rimaste bloccate persone, in caso contrario avvertire immediatamente il pronto soccorso;

Il codice convenzionale del segnale per l'evacuazione è dato **a voce**

Tutti i lavoratori, in caso di emergenza, devono rispettare le norme di comportamento in vigore presso l'insediamento.

Per prevenire i rischi precedentemente analizzati, è necessario:

- porre la massima attenzione nell'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature;
- comportamento del personale deve essere adeguato e corretto;
- è necessario fare molta attenzione alle parti di calore, a usare fiamme di qualsiasi tipo nei pressi di materiale particolarmente infiammabile;
- è necessario seguire le indicazioni suggerite dall'adeguata cartellonistica installata in tutte le aree lavorative.

Per qualsiasi tipo di emergenza, i lavoratori devono interrompere le operazioni svolte, provvedendo a salvaguardare, se possibile e senza correre rischi personali, le attrezzature ed i materiali, disattivando i macchinari, al fine anche di non intralciare eventuali operazioni di soccorso e di emergenza.

INFINE:

- Impara cosa fare nel caso suoni il segnale di allarme o di evacuazione.
- Impara cosa fare in caso di incendio.
- Impara a manovrare un estintore.
- Prima di evacuare i luoghi lavorativi, metti in sicurezza (= disattiva) i macchinari e le attrezzature.
- Non tenere materiali sopra gli armadi o in luoghi sopraelevati non idonei.
- Non poggiare oggetti sui davanzali delle finestre.
- Usando gli armadi o i cassettiere, apri un solo cassetto per volta.
- Tieni i cassettei chiusi.
- Nell'aprire o chiudere porte a vetri o finestre usa sempre e solo la maniglia e non fare pressione con le mani sul vetro.
- Tieni la schiena dritta nel sollevare oggetti pesanti: fatti aiutare se sono troppo pesanti.
- Salendo o scendendo le scale usa il mancorrente, lasciandolo a quelli che scendono.
- Porta sulle scale solo piccoli oggetti.
- Se la tua altezza non è sufficiente per il lavoro da fare, usa sempre una scaletta adatta.
- Non correre.
- Non saltare gli ostacoli, aggirali.
- Non fare scherzi, tipo spinte o sgambetti ai colleghi.
- Non tenere carte o stracci infiammabili vicini a prese di corrente.
- Non fumare all'interno dei luoghi di lavoro
- Tieni il tuo posto di lavoro in ordine e i punti di passaggio sgombri da cavi elettrici, fili o altro.
- Lascia sempre sgombro l'accesso agli estintori, ai sistemi antincendio e alle uscite di emergenza; non coprire la cartellonistica di emergenza: antincendio, uscite, pericoli.
- Prendi confidenza con la posizione degli estintori e dei telefoni presenti negli ambienti di tua usuale frequentazione.

- Abituati a guardare, all'inizio del tuo orario di lavoro, l'estintore più vicino alla tua postazione lavorativa.
 - Abbi sempre chiara la posizione della tua scala od uscita di emergenza.
 - Urla solo in caso di pericolo imminente.
 - Sforzati di mantenere la calma in ogni situazione.
 - In caso di ferita, anche se di lieve entità, avverti il tuo responsabile e recati immediatamente al centro medico per la medicazione.
 - Non interferire con le attrezzature elettriche e non pulirle con acqua o oggetti umidi.
 - Non ostruire le prese d'aria di raffreddamento degli apparecchi elettrici.
 - Non pigiare alcun bottone di comando di cui non conosci esattamente l'uso.
 - Non cercare di eseguire interventi di riparazione e non manomettere impianti di alcun genere: chiedi piuttosto l'intervento del servizio di manutenzione.
 - Non compiere di tua iniziativa operazioni o manovre che non siano di tua competenza e per le quali non sei stato addestrato.
 - Utilizza gli strumenti idonei al lavoro che devi compiere, assicurandoti che siano in buono stato e solo dopo averne appreso il corretto modo d'uso.
 - Prima di compiere qualsiasi operazione, analizza i rischi che tale operazione comporta e trova soluzioni per minimizzarli.
 - Parcheggia la tua auto solo dove non crea ostacoli.
 - Non imboccare le vie di circolazione dei vari mezzi se sono già impegnate.
 - Correggi sempre chi si comporta in maniera poco sicura.
 - Aiuta i nuovi colleghi di lavoro a prendere confidenza con gli ambienti dell'edificio a tua conoscenza.
 - Riferisci immediatamente al responsabile della sicurezza di qualunque pratica o situazione insicura, ovunque essa si presenti.
 - Ricordati che per ogni dubbio devi chiedere spiegazioni: chiedile sempre al tuo responsabile.
 - Se hai obiezioni riguardo alla sicurezza nel tuo ambiente di lavoro, parlane con il responsabile della sicurezza.
 - Appena scopri un incendio, grida "AL FUOCO" per richiamare l'attenzione di altre persone.
 - Giudica se l'entità dell'incendio è tale da poter essere affrontato con un estintore.
 - In caso affermativo, intervieni tempestivamente e solo se sai manovrare e azionare un estintore.
 - In ogni caso chiama immediatamente gli addetti all'emergenza, indicando chiaramente:
 - a) il punto preciso in cui si è verificato il problema;
 - b) con esattezza cosa è successo.
 - c) Il tuo nominativo
- Fatti ripetere tutto, accertandoti che le tue informazioni siano state comprese.
- Se ti appresti ad utilizzare un estintore:

- a) giudica se l'entità dell'incendio è tale da poter essere affrontato con un estintore;
- b) ricorda ciò che ti è stato insegnato sull'uso degli estintori, come si afferra, come si toglie la spina di sicurezza, come si aziona
- c) avvisa subito gli addetti all'emergenza;
- d) utilizza un estintore carrellato solo se in coppia con un collega con il quale hai già sperimentato tale uso;
- e) dovendo usare più estintori contemporaneamente, gli addetti che li utilizzano devono trovarsi dallo stesso lato rispetto alle fiamme;
- f) indirizza il getto alla base delle fiamme;
- g) bisogna sempre dare la fronte alle fiamme e le spalle alla via di fuga, assicurandosi di quali sono gli ostacoli che ci possono mettere in difficoltà;
- h) apprestati ad operare l'evacuazione.

Utilizzo dei mezzi di spegnimento

1. Sezionare o interrompere completamente eventuali linee di gas metano
2. Fermare gli impianti o gli apparecchi di ventilazione e condizionamento: in tal modo si toglie un notevole apporto d'aria atta ad eliminare l'incendio e si impedisce l'immissione di gas o vapori tossici provocati dalla combustione in locali non raggiunti dalle fiamme
3. Su impianti in tensione o in prossimità di questi è proibito l'uso di acqua o di altre sostanze conduttrici.

4. Nel caso di fughe di gas incendiato da bombole o da tubazioni occorre erogare il getto di sostanza estinguente in maniera da seguire la stessa direzione della fiamma: non tagliare trasversalmente né colpire frontalmente la fiamma



5. Dirigere il getto alla base delle fiamme
6. Non attraversare con il getto le fiamme
7. Non usare gli ascensori durante un incendio, a meno che non sia del tipo a prova di fumo e alimentato anche con gruppo elettrogeno di emergenza
8. In un locale invaso da fumo e in mancanza di autorespiratori, occorre abbassarsi quanto più possibile sul pavimento per facilitare la respirazione. Si ricordi in proposito che i fumi caldi tendono verso l'alto, mentre l'aria fresca per la combustione affluisce nelle zone più basse; possiamo aiutarci respirando attraverso la bocca coperta da un fazzoletto bagnato
9. Non bisogna mai aprire le porte oltre le quali si sospetta la presenza di un incendio
10. Quando è possibile, allontanare dal locale interessato dall'incendio tutti i recipienti in pressione contenenti gas liquidi infiammabili o comburenti

11. Per cautelarsi contro il crollo di strutture e materiali, occorre tenersi quanto più possibile vicino alle pareti e sotto gli architravi di porte o finestre, oppure nelle loro immediate vicinanze
12. Non sprecare inutilmente sostanza estinguente (usare, se consentito dal tipo dell'estintore, una erogazione intermittente)
13. Nel caso d'incendio, in presenza di vento, portarsi sopra vento rispetto al fuoco



14. Non dirigere mai il getto contro le persone
15. Non avvicinarsi a recipienti aperti contenenti liquidi infiammabili ed evitare il rovesciamento degli stessi



16. Usare, per quanto possibile, indumenti e mezzi personali di protezione
17. Porsi in posizione tale da non avere la visibilità e la respirazione ostacolate dal fumo



18. Intervenire in modo che il getto non causi proiezioni di liquido infiammabile al di fuori del recipiente



D.L.vo n. 81/2008, art.36 Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 (Add. al Primo soccorso e alla prevenzione incendi);
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

D.L.vo n. 81/2008, Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.